RIPIANO DEI DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI AL 31 DICEMBRE 1983 E NORME IN MATERIA DI CONVENZIONI SANITARIE

Art. 6

Gli articoli 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, e 8, sesto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, vanno intesi nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate nella legge 29 giugno 1977, n. 349, ai medici, farmacisti e appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere. Sono comunque irripetibili le somme gia' corrisposte sulla base di diverse interpretazioni delle disposizioni sopra indicate.

Versione in vigore dal 28 novembre 1984, non più in vigore dal 28 gennaio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie
Estremi	Decreto-legge 28 novembre 1984, n. 790
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ripiano-dei-disavanzi-di-amministrazione-delle-unita-sanitarie-locali-790-1984/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it